

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
308/2017/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT (di seguito: Regolamento 1348/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2013 recante "Piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010" (di seguito: Piano di Emergenza Gas);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 novembre 2016 (di seguito: decreto 16 novembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come da ultimo modificata dalla deliberazione 353/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);

- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2009, ARG/gas 161/09 (di seguito: deliberazione 161/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 284/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 284/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 485/2014/R/GAS);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 118/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2015, 500/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 500/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 373/2014/R/GAS);
- le linee guida dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia 17 giugno 2016, sull’applicazione del regolamento REMIT (di seguito: linee guida dell’ACER);
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto 31 gennaio 2017 recante “Proposta per il monitoraggio del regime di bilanciamento” (di seguito: documento 31 gennaio 2017);
- la proposta del Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME) relativa all’istituzione delle attività di monitoraggio dei mercati gas di cui al punto 11 della deliberazione 485/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l’inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, presupposto per l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità;
- l’articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
 - alla lettera i), sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso;
 - alla lettera j), sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale;
- il decreto legislativo 93/11 ha dato attuazione alle disposizioni della direttiva di cui al precedente alinea, attribuendo espressamente all’Autorità il compito di monitorare “*il grado e l’efficacia di apertura dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica e del gas naturale [...]*”;
- il REMIT, al fine di prevenire le pratiche abusive di manipolazione di mercato e *insider trading*, ha previsto l’istituzione di un sistema di monitoraggio dei mercati

energetici europei, ampliando ulteriormente le funzioni di sorveglianza sui mercati all'ingrosso attribuite all'Autorità;

- in particolare, il REMIT stabilisce che l'Autorità abbia accesso alle informazioni sulle transazioni e ai dati fondamentali raccolti dall'Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici (ACER) e collabori con la medesima e con le altre autorità nazionali ai fini di un efficace monitoraggio dei mercati all'ingrosso;
- a tale riguardo, il REMIT precisa anche che le autorità nazionali di regolazione possono, per le finalità stabilite dal regolamento medesimo, monitorare le attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale, e che la raccolta di informazioni da parte dell'ACER non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne;
- ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14, l'Autorità è stata inoltre investita di ampi poteri di indagine e sanzionatori al fine di assicurare l'attuazione dei divieti di abuso di mercato nonché delle altre disposizioni del REMIT; rileva, in questa sede, in particolare, il fatto che in base all'articolo 13, comma 1 del REMIT, *“le autorità nazionali di regolazione, possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati [...]”*. Tale disposizione è confermata e puntualizzata dall'articolo 22 della legge 161/2014, in base al quale l'Autorità *“può avvalersi della collaborazione del”* GME;
- l'articolo 15 del REMIT pone, inoltre, in capo ai gestori dei mercati (tra cui quindi anche il GME), l'obbligo di monitorare, mediante specifiche e idonee procedure, le transazioni che sono concluse sulle proprie piattaforme di mercato, al fine di individuare e segnalare all'autorità nazionale di regolazione le possibili violazioni dei divieti di abuso di mercato di cui agli articoli 3 e 5 del medesimo Regolamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento 1348/2014 ha definito regole uniformi per la raccolta dei dati sulle transazioni e per la raccolta dei dati fondamentali, rispettivamente, ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 6 del REMIT, stabilendo altresì che gli obblighi di segnalazione verso l'ACER debbano essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato;
- per dati fondamentali, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 1348/2014, si intendono *le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;*
- l'obbligo di segnalazione dei dati sulle transazioni è posto in capo agli operatori di mercato e può essere assolto anche attraverso i servizi di reportistica istituiti dai gestori dei mercati organizzati;
- la raccolta dei dati fondamentali relativi al gas naturale, di cui all'articolo 9 del Regolamento 1348/2014, è in capo ai gestori delle reti di trasporto (comma 2), dei gestori di sistemi GNL (commi 3 e 4) anche per conto degli operatori di mercato (commi 5 e 6) e da parte dei gestori di sistemi di stoccaggio (commi 7 e 8), anche

per conto degli operatori di mercato (comma 9); e che il medesimo articolo precisa che i dati fondamentali, oltre che all'ACER, possono essere riportati all'autorità di regolazione nazionale, previa richiesta di quest'ultima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio dell'Autorità sono riconducibili alle seguenti aree di pertinenza:
 - a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - b. l'adeguatezza del sistema infrastrutturale e dell'approvvigionamento rispetto alla domanda;
 - c. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
 - d. l'attività di negoziazione all'ingrosso;
 - e. il livello concorrenziale del mercato all'ingrosso;
- ai fini dell'organizzazione di un sistema di monitoraggio rilevano i seguenti obiettivi:
 - a. efficacia statica, intesa come capacità di rappresentare le condizioni di funzionamento del mercato e cogliere eventuali comportamenti impropri degli operatori di mercato, con riferimento ad un determinato periodo di tempo;
 - b. efficacia dinamica, intesa come capacità di rappresentare l'evoluzione nel tempo delle condizioni di funzionamento del mercato;
 - c. economicità, intesa come capacità di fornire un determinato insieme di informazioni al minimo costo evitando la duplicazione di obblighi informativi in capo agli operatori di mercato;
 - d. essenzialità, intesa come capacità di rappresentare le condizioni di funzionamento dei mercati con un numero non ridondante di indicatori;
- possono essere individuate due dimensioni del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale:
 - a. una dimensione strutturale legata ai dati fisici delle capacità e dei flussi;
 - b. una dimensione concorrenziale relativa all'assetto competitivo, all'integrità e alla trasparenza del mercato;
- le aree di pertinenza dei fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio dell'Autorità sopra richiamate possiedono una o entrambe le predette dimensioni e richiedono uno o più ambiti di rilevazione, intesi come il perimetro al quale attengono i dati (es: capacità di trasporto), siano essi semplici ovvero non elaborati (es: capacità disponibili in conferimento), o composti, ovvero elaborati (es: tassi di utilizzo della capacità);
- ogni ambito di rilevazione attiene ai dati fondamentali e/o ai dati sulle transazioni, coerentemente con quanto definito in ambito REMIT dal Regolamento 1348/2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 161/09, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale;
- costituisce ambito del procedimento di cui al precedente punto anche l’integrazione degli obblighi informativi in capo alle imprese del gas ai fini dell’individuazione di indicatori idonei al monitoraggio dell’andamento del mercato all’ingrosso che, anche in esito all’introduzione del bilanciamento di merito economico e alla progressiva integrazione con i mercati europei, presenta dinamiche di mercato in corso di evoluzione e sviluppo;
- tra gli obblighi informativi richiamati rientrano:
 - a. gli obblighi in capo alle imprese che gestiscono servizi infrastrutturali (trasporto, rigassificazione e stoccaggio);
 - b. obblighi in capo agli utenti del sistema del gas che svolgono attività di approvvigionamento e cessione del gas naturale.
- gli obblighi informativi, di cui alla precedente lettera a.:
 - riguardano i dati fondamentali di cui all’articolo 2 del Regolamento 1348/2014;
 - sono definiti dall’Autorità nell’ambito della regolazione dell’accesso e dell’erogazione dei servizi del gas naturale, anche nella forma di obblighi informativi periodici; e che tra di essi rientrano quelli previsti dalla deliberazione 137/02, commi 7.2, e 7.3 per i servizi di trasporto, dalla deliberazione 119/05, commi 7.3 per i servizi di stoccaggio e dalla deliberazione 118/15/R/GAS, comma 4.4 dell’Allegato A, per i servizi di rigassificazione;
 - prevedono l’invio periodico di dati relativi ai servizi sopraccitati senza tuttavia specificare formati condivisi; e che per questa ragione i dati trasmessi risultano spesso di non immediato utilizzo ai fini del monitoraggio;
- gli obblighi informativi, di cui alla precedente lettera b. includono:
 - le compravendite di gas naturale con consegna al Punto di Scambio Virtuale concluse dagli operatori abilitati ad operarvi, comprensivi dei prezzi di cessione da trasmettere ai sensi della deliberazione 161/09;
 - i contratti di importazione da trasmettere, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della deliberazione 137/02, da parte dei soggetti che presentano la richiesta di accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l’estero;
- gli obblighi informativi individuati al precedente punto risultano assorbiti dagli adempimenti previsti dal REMIT per la segnalazione delle operazioni effettuate sui prodotti energetici all’ingrosso (transazioni) secondo le regole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento 1348/2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 284/2013/R/GAS l’Autorità ha riconosciuto la necessità, ai fini del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, di disposizioni volte a razionalizzare la raccolta delle informazioni oggetto dei relativi obblighi in capo alle imprese che gestiscono servizi infrastrutturali e al GME, con l’individuazione:
 - a. del grado di dettaglio richiesto sotto il profilo temporale e funzionale;
 - b. di modalità e formati univoci per la loro organizzazione e trasmissione;
- per dette ragioni, il procedimento, avviato con la deliberazione 161/09, è stato integrato, dalla medesima deliberazione 284/2013/R/GAS dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas affinché provveda alla definizione delle disposizioni di cui al precedente alinea con propria determinazione e, ove opportuno, al loro successivo aggiornamento;
- con il documento 31 gennaio 2017, l’impresa maggiore di trasporto ha trasmesso una proposta circa alcune attività afferenti al monitoraggio del mercato anche al fine di migliorare il funzionamento del regime di bilanciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nelle more del completo recepimento delle disposizioni di cui al Regolamento 312/2014, con il documento per la consultazione 373/2014/R/GAS, recante alcune integrazioni alla disciplina di bilanciamento di merito economico, l’Autorità ha prospettato, in tema di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, che il GME:
 - a. raccolga le informazioni pertinenti;
 - b. provveda al calcolo di opportuni indici di mercato;
 - c. segnali eventuali anomalie all’Autorità per gli approfondimenti di competenza;
- nell’ambito della consultazione è emersa una generale condivisione circa l’affidamento al GME delle attività individuate, in particolare:
 - a. più di un soggetto ha rilevato l’importanza di definire prioritariamente gli aspetti di *governance* legati alle responsabilità dei soggetti coinvolti e ai processi di trasferimento dati e definizione degli indici legati all’attività di monitoraggio, rimandando ad una fase successiva una più puntuale definizione degli indici;
 - b. la maggioranza degli utenti ha comunque evidenziato la necessità di evitare sovrapposizioni con gli obblighi informativi previsti dal REMIT con conseguente duplicazione di oneri per gli utenti;
- la deliberazione 485/2014/R/GAS, al punto 11, ha previsto che il GME trasmetta all’Autorità una proposta per l’istituzione delle attività di monitoraggio dei mercati gas, volta ad individuare i possibili criteri e le modalità per lo svolgimento da parte del GME stesso di tali attività, necessarie a fornire all’Autorità elementi di valutazione in ordine al buon funzionamento dei mercati gas;
- il GME già dispone di un apposito ufficio di monitoraggio per lo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio delle funzioni di monitoraggio dell’Autorità

secondo quanto previsto dal TIMM con riferimento al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

- il decreto 16 novembre 2016 rileva come il GME garantisca la necessaria terzietà nella gestione dei mercati con lo svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza di cui al REMIT, anche rispetto all'operatività dell'impresa maggiore di trasporto quale responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impresa maggiore di trasporto:
 - a. svolge già attività funzionali al monitoraggio per quanto attiene, ad esempio, al suo ruolo di responsabile del bilanciamento nonché nei casi disciplinati dal Piano di Emergenza Gas;
 - b. oltre ai dati di stretta competenza, ai fini del bilanciamento riceve già dati relativi agli utenti del trasporto per quanto concerne le capacità di stoccaggio e di rigassificazione ed i relativi flussi;
 - c. per altre finalità, come ad esempio per il calcolo dell'esposizione del singolo utente, riceve dati che possono presentare un rilevante valore informativo ai fini del monitoraggio, una volta elaborati ed associati in modo strutturato a quanto già disponibile, anche ai sensi della precedente lettera b..

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare disposizioni per il rafforzamento della funzione dell'Autorità di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale:
- sia a tal fine necessario individuare:
 - a. le aree di pertinenza dei fenomeni oggetto di monitoraggio;
 - b. gli ambiti di rilevazione dei dati funzionali all'attività di monitoraggio;
 - c. i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio, specificandone:
 - i ruoli e le responsabilità in ciascuna area di pertinenza dei fenomeni oggetto di monitoraggio;
 - i requisiti di natura organizzativa necessari ad assicurare la terzietà e la trasparenza delle attività.
- in prima applicazione, le aree di pertinenza dei fenomeni oggetto di monitoraggio comprendano:
 - a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - b. l'adeguatezza del sistema infrastrutturale e dell'approvvigionamento rispetto alla domanda;
 - c. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
 - d. l'attività di negoziazione all'ingrosso;
 - e. il livello concorrenziale del mercato;
- sia opportuno definire un primo elenco degli ambiti di rilevazione e dei relativi dati, frutto della razionalizzazione dei dati oggi trasmessi all'Autorità dalle imprese di

trasporto, stoccaggio e rigassificazione ai sensi delle deliberazioni 137/02, 119/05 e 118/15/R/GAS;

- sia opportuno prevedere che quest'ultimo elenco possa essere aggiornato ed integrato nell'ambito del mandato conferito al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale ai sensi delle deliberazioni 161/09 e 284/2013/R/GAS;
- sia opportuno definire con successivo provvedimento, nella forma di testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, gli indici di mercato intesi come l'insieme delle misure sintetiche rappresentative dei suddetti fenomeni (di seguito: indici gas); e che la definizione degli indici gas avvenga col supporto di GME e dell'impresa maggiore di trasporto per le relative aree di competenza.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- centralizzare in capo all'impresa maggiore di trasporto la raccolta dei dati fondamentali e più in generale dei dati relativi all'accesso ai servizi infrastrutturali da parte degli utenti e al loro utilizzo già oggetto degli obblighi informativi a favore dell'Autorità ai sensi delle deliberazioni 137/02, 119/05 e 118/15/R/GAS, nonché l'organizzazione dei medesimi dati nell'ambito di un apposito database (di seguito: database dei dati fondamentali);
- prevedere che il database dei dati fondamentali dell'impresa maggiore di trasporto sia accessibile all'Autorità e al GME; e che a tal fine l'impresa maggiore di trasporto e il GME definiscano, anche attraverso un'apposita convenzione, le modalità e le aree di condivisione dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio rispettivamente attribuite;
- individuare l'impresa maggiore di trasporto quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio delle capacità e dei flussi (dimensione strutturale), per quanto attiene le aree di pertinenza di cui alle precedenti lettere a., b. e c.;
- garantire la necessaria terzietà da parte dell'impresa maggiore di trasporto nella gestione delle attività di monitoraggio rispetto all'operatività nei mercati, ivi incluso il mercato del bilanciamento, attraverso la costituzione di un apposito ufficio di monitoraggio dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività di cui al punto precedente, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico dal TIMM con riferimento al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- individuare il GME quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'assetto competitivo del mercato all'ingrosso del gas naturale (dimensione concorrenziale), per le aree di pertinenza di cui alle precedenti lettere a., c., d. ed e. sopra identificate;
- confermare per lo svolgimento del complesso delle attività di cui al punto precedente la modalità organizzativa prevista dal TIMM, ampliando la competenza dell'ufficio di monitoraggio già istituito dal GME con riferimento al mercato all'ingrosso

dell'energia elettrica ai fini dell'esercizio delle funzioni di monitoraggio dell'Autorità;

- disciplinare con successivo provvedimento, e previa consultazione dei soggetti interessati, le modalità con cui sono raccolte e rese disponibili, al GME – ai fini del monitoraggio dell'assetto competitivo – e all'impresa maggiore di trasporto – ai fini del monitoraggio delle capacità e dei flussi – i dati circa le flessibilità delle fonti di approvvigionamento, di cui alla precedente lettera c.;
- rimuovere gli obblighi informativi in capo agli operatori di mercato che risultano assorbiti dagli adempimenti previsti dal REMIT per la segnalazione delle operazioni effettuate sui prodotti energetici all'ingrosso (transazioni) secondo le regole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento 1348/2014

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 Il presente provvedimento definisce disposizioni volte a rafforzare la funzione dell'Autorità di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale .

Articolo 2

Aree di pertinenza e dimensioni del monitoraggio

- 2.1 I fenomeni oggetto del monitoraggio riguardano le seguenti aree di pertinenza:
- a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - b. l'adeguatezza del sistema infrastrutturale e dell'equilibrio domanda/offerta;
 - c. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
 - d. l'attività di negoziazione all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato in quanto vietate dagli articoli 3 e 5 del REMIT;
 - e. il livello concorrenziale del mercato.
- 2.2 Ai fini del monitoraggio sono definite le seguenti due dimensioni:
- a. dimensione strutturale che riguarda i fenomeni fisici delle capacità e dei flussi di gas naturale;
 - b. dimensione concorrenziale che riguarda l'assetto competitivo, l'integrità e la trasparenza del mercato.

Articolo 3

Ambiti di rilevazione e raccolta dei dati funzionali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità

- 3.1 I dati funzionali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità sono i dati fondamentali e i dati sulle transazioni, ai sensi del Regolamento 1348/2014.
- 3.2 I dati funzionali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità sono raggruppati in ambiti di rilevazione distinti in funzione del servizio o dell'attività cui si riferiscono, e della natura del dato (capacità o energia). Ciascun ambito di rilevazione individua altresì le imprese del gas che hanno l'obbligo di rendere disponibile il dato.
- 3.3 L'elenco degli ambiti di rilevazione e dei relativi dati è contenuto all'Allegato A del presente provvedimento.
- 3.4 In prima applicazione del presente provvedimento gli ambiti di rilevazione e i dati individuati all'Allegato A sono limitati agli obblighi informativi di cui alle deliberazioni 137/02, 119/05 e 118/15/R/GAS. L'Allegato A è aggiornato ed integrato con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, nell'ambito del mandato previsto dalle deliberazioni 161/09 e 284/2013/R/GAS, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma.
- 3.5 Con successivo provvedimento, previa consultazione dei soggetti interessati, siano individuati, nell'ambito dell'Allegato A, i dati relativi alle flessibilità delle fonti e dei contratti di approvvigionamento di cui alla lettera c. del comma 2.1, e le relative modalità di gestione.
- 3.6 L'impresa maggiore di trasporto:
 - a. centralizza la raccolta dalle altre imprese di trasporto, nonché dalle imprese di stoccaggio e rigassificazione, dei dati fondamentali oggetto degli obblighi informativi a favore dell'Autorità individuati all'Allegato A;
 - b. organizza un database, accessibile all'Autorità e al GME, contenente i dati individuati all'Allegato A, nella propria disponibilità o acquisiti dalle altre imprese ai sensi della precedente lettera a. (di seguito: database dei dati fondamentali).
- 3.7 Le modalità di organizzazione del database dei dati fondamentali, di raccolta, di trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso da parte del GME e dell'Autorità sono disciplinate nel manuale del database dei dati fondamentali, approvato con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, previa proposta dell'impresa maggiore di trasporto.
- 3.8 La proposta di manuale di cui al comma 3.7 è predisposta:
 - a. sulla base di un procedimento aperto alle imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione per quanto riguarda gli aspetti relativi all'organizzazione e trasmissione dei dati di competenza dei medesimi soggetti;
 - b. in coordinamento con il GME per quanto riguarda gli aspetti di accesso ai dati.

Articolo 4

Attività strumentali alla dimensione strutturale del monitoraggio

- 4.1 L'impresa maggiore di trasporto è individuata quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione strutturale, per quanto attiene le aree di pertinenza a., b., e c. identificate al comma 2.1.
- 4.2 Le attività strumentali di cui al comma 4.1 comprendono:
- a. l'acquisizione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati disponibili;
 - b. la condivisione dei medesimi con l'Autorità;
 - c. l'elaborazione di appositi indici, di analisi e, rapporti periodici;
 - d. la segnalazione all'Autorità di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e. la proposta all'Autorità di indici e di metodologie di monitoraggio;
 - f. supporto all'Autorità attraverso la tempestiva risposta a specifiche richieste di informazioni, elaborazione e analisi dati.
- 4.3 L'impresa maggiore di trasporto assicura e mantiene nel tempo la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio rispetto all'operatività in qualità di responsabile del bilanciamento.
- 4.4 L'impresa maggiore di trasporto individua, e segnala all'Autorità, l'eventuale necessità di integrazione degli ambiti di rilevazione, per ciascuna area di competenza, e dei relativi dati.
- 4.5 L'Autorità, previa proposta dell'impresa maggiore di trasporto:
- a. approva le soluzioni di tipo organizzativo adottate dalla medesima impresa funzionali allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4.3;
 - b. approva i costi per lo svolgimento delle medesime attività e ne definisce le modalità di copertura.

Articolo 5

Attività strumentali alla dimensione concorrenziale del monitoraggio

- 5.1 Il GME è individuato quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale, per quanto attiene le aree di pertinenza a., c., d., ed e. identificate al comma 2.1.
- 5.2 Le attività strumentali di cui al comma 5.1 comprendono:
- a. l'acquisizione, l'organizzazione e lo stoccaggio dei dati a tal fine necessari;
 - b. la condivisione dei medesimi con l'Autorità;
 - c. l'elaborazione di appositi indici, di analisi e, rapporti periodici;

- d. la segnalazione all'Autorità di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e. la proposta all'Autorità di indici e di metodologie di monitoraggio
 - f. supporto all'Autorità attraverso la tempestiva risposta a specifiche richieste di informazioni, elaborazione e analisi dati.
- 5.3 Il GME, per lo svolgimento delle funzioni individuate ai precedenti commi:
- a. individua, e segnala all'Autorità, l'eventuale necessità di integrazione degli ambiti di rilevazione, per ciascuna area di competenza, e dei relativi dati, anche con riferimento alle transazioni effettuate al di fuori dei mercati da esso gestiti;
 - b. accede al database dei dati fondamentali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dall'Autorità secondo modalità definite con l'impresa maggiore di trasporto in un'apposita convenzione.
- 5.4 Lo schema della convenzione di cui al comma 5.3, lettera b, è trasmessa per l'approvazione all'Autorità, prima della sua sottoscrizione.
- 5.5 L'Autorità, previa proposta del GME, approva i costi per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e ne definisce le modalità di copertura.
- 5.6 Il GME assicura e mantiene nel tempo la necessaria terzietà nello svolgimento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni di monitoraggio dell'Autorità rispetto all'operatività delle piattaforme di negoziazione che gestisce e nei confronti di tutti gli operatori.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità:
- a. la proposta di cui al comma 3.7 entro il 30 giugno 2017;
 - b. la proposta di cui al comma 4.5 entro il 31 luglio 2017.
- 6.2 La data di entrata in operatività del database dei dati fondamentali dell'impresa maggiore di trasporto è definita in sede di approvazione del manuale di cui al comma 3.7.
- 6.3 Dalla data individuata al comma precedente:
- a. le imprese di trasporto, rigassificazione e stoccaggio trasmettono all'impresa maggiore di trasporto i dati di competenza, individuati all'Allegato A, in conformità alle modalità disciplinate nel manuale di cui al comma 3.7;
 - b. i corrispondenti obblighi informativi di cui alle deliberazioni 137/02, 119/05 e 118/15/R/GAS si intendono pertanto assolti con la trasmissione di cui alla lettera precedente.
- 6.4 Al punto 1 della deliberazione 284/2013/R/GAS, le parole "Elettricità e Gas" sono sostituite dalle parole "Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale".

- 6.5 Alla deliberazione 161/09 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al punto 2, le parole “nelle more della chiusura del procedimento di cui al punto precedente”, sono sostituite con le parole “fino al 30 aprile 2017”;
 - b. al punto 6, dopo la parola “Mercati” sono inserite le parole “Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale”.
- 6.6 L’articolo 7, comma 5, della deliberazione 137/02 è abrogato.
- 6.7 Il presente provvedimento e le deliberazioni 161/09 e 137/02, come modificate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni